

Società di capitali

Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue

di VALERIO SANGIOVANNI

L'art. 2495 c.c. prevede che, con la fine del procedimento di liquidazione, la società debba essere cancellata dal registro delle imprese e si estingua. Nella prassi non è tuttavia infrequente che, seppure cancellata la società, si scoprano crediti di terzi nei confronti della società o - viceversa - si scoprano crediti della società nei confronti di terzi. Il primo aspetto (sopravvenienze passive) è disciplinato espressamente dal legislatore, che però tace in merito al secondo profilo (sopravvenienze attive). Si tratta delle problematiche, piuttosto complesse, approfondite in questo articolo.

1. La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese

In questo articolo si esamina l'art. 2495 c.c. in materia di cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese e di loro estinzione. Ci si soffermerà in particolare sulla sorte di attività e passività non liquidate (1).

L'art. 2495, comma 1, c.c. prevede che "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese" (2).

In via preliminare bisogna determinare l'ambito di applicazione di questa disposizione e, al riguardo, si può osservare che l'art. 2495 c.c. si applica alla s.p.a., alla s.a.p.a. e alla s.r.l., dal momento che tale articolo è collocato nel capo che disciplina lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali (cfr., in particolare, l'art. 2484, comma 1, c.c. che fa riferimento a questi tre tipi societari).

L'art. 2495 c.c. non trova invece applicazione diretta alle società di persone. Per le società di persone sono difatti dettate delle disposizioni particolari che, proprio per il loro carattere di specialità, prevalgono rispetto all'art. 2495 c.c. La norma di riferimento è l'art. 2312 c.c. che regola la cancellazione della società nella s.n.c. Nella s.a.s. rileva l'art. 2324 c.c.

Dire che l'art. 2495 c.c. regola la cancellazione delle sole società di capitali non significa peraltro escludere in modo categorico un'applicazione analogica/integrativa di parte dell'art. 2495 c.c. alle società di persone. Tale applicazione sarà possibile per quei passaggi dell'art. 2495 c.c. in relazione ai quali le norme sulle società di persone non dispongono in modo specifico. In questo senso si è espressa recentemente la Corte di cassazione: secondo la sentenza n. 25192 del 2008 l'art. 2495, comma 2, c.c., nell'affermare il principio che - con la cancellazione della società dal registro delle imprese - la so-

cietà si estingue, pone una regola generale dell'ordinamento giuridico, valevole anche per le società di persone (3).

Tornando all'esame delle società di capitali (sul quale solo ci si concentrerà in questo articolo), si deve rilevare che l'iscrizione della società nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva: "con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica" (art. 2331, comma 1, c.c.). Questa disposizione, dettata per la

Note:

(1) In questo articolo non ci si sofferma invece, se non per brevi cenni, sulla diversa materia del fallimento della società già cancellata ed estinta (art. 10 l. fall.). Si tratta difatti di un tema che, per quanto certamente interessante, è del tutto particolare e richiederebbe un'apposita e separata trattazione. In senso lato sull'argomento cfr., a titolo di esempio, M. Cupido, *Decorrenza del termine per il fallimento di società di fatto*, in *Società*, 2004, 46 ss.; G. Ficocelli, *Gli effetti della sentenza della Consulta n. 319/2000 in ordine all'art. 10 legge fall.*, in *Società*, 2004, 66 ss.; G. Frontini, *Estinzione della società di capitali e fallimento*, in *Nuovo dir.*, 1993, 142 ss.; C. Ibba, *Il fallimento dell'impresa cessata*, in *Riv. soc.*, 2008, 936 ss.; A. Zorzi, *Decorrenza e natura del termine annuale ex art. 10 l. fall. per l'imprenditore individuale*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 567 ss.

(2) Per un'analisi degli aspetti economici e contabili delle liquidazioni di società cfr. S. Adamo, *Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie*, Bari, 2008, con riferimenti anche alla disciplina di Belgio, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda. A livello monografico, ma con impostazione giuridica, v. F. Fimmanò, C. Esposito, L. Traversa, *Scioglimento e liquidazione delle società di capitali*, Milano, 2005. Sempre in prospettiva giuridica cfr. i contributi di F. Fimmanò, L. Traversa, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2003, I, 1339 ss.; F. Fimmanò, L. Traversa, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2004, I, 315 ss.; F. Fimmanò, L. Traversa, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali alla luce della riforma*, in *Riv. not.*, 2004, I, 681 ss. Inoltre v. G. Niccolini, *La nuova disciplina dello scioglimento, della liquidazione e dell'estinzione delle società di capitali*, in *Riv. dir. impr.*, 2003, 213 ss.

(3) Cass. 15 ottobre 2008, n. 25192. A commento di questa sentenza cfr. G. Iaccarino, *Sopravvenienze attive alla cancellazione della società: soluzioni operative dopo l'ultimo orientamento della Cassazione*, in *Società*, 2009, 544 ss.

s.p.a., vale anche per la s.a.p.a. (4) e per la s.r.l. (5). Si può pertanto affermare che, in tutte le società di capitali, l'iscrizione nel registro delle imprese segna il momento della nascita delle stesse.

Di converso la cancellazione della società dal registro delle imprese segna la sua estinzione (6). Ciò avviene all'esito del procedimento di liquidazione. Il momento in cui può dirsi cessato il procedimento è l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Fino all'approvazione del bilancio finale non sarà possibile procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese (salvo per il caso particolare dell'art. 2490, comma 6, c.c.). Il bilancio finale di liquidazione è disciplinato nell'art. 2492 c.c. e presuppone la liquidazione: "compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo" (art. 2492, comma 1, c.c.).

L'art. 2495, comma 1, c.c. non fissa il termine entro il quale i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. L'assenza di specifiche previsioni normative non significa che non esista un termine entro cui procedere alla richiesta di cancellazione. La norma va interpretata nel senso che i liquidatori devono chiedere la cancellazione entro un termine ragionevole. Il termine ragionevole è quello che serve per preparare, con la dovuta diligenza, la domanda di cancellazione della società (7). In assenza di qualsiasi riferimento numerico nel testo della legge, potrebbe forse ritenersi indicativo un termine di 20 giorni, dal momento che questo è il termine previsto dalla legge per procedere al deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2330, comma 1, c.c.).

La richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese costituisce un dovere dei liquidatori (i liquidatori "devono", recita la legge). Tanto è vero che l'omessa richiesta costituisce un illecito sanzionabile. L'omissione da parte dei liquidatori della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese può in particolare comportare l'applicazione a essi di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2630, comma 1, c.c. (8).

Nel caso in cui i liquidatori omettano di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese entro un termine ragionevole, è sensato assumere che vi possano procedere altri soggetti. Bisogna peraltro dire che nella prassi è piuttosto improbabile che un liquidatore non provveda alla cancellazione. Il liquidatore ritardatario verrà difatti probabilmente "messo in mora" dai soci, i quali gli comunicheranno di voler provvedere alla cancellazione. Tuttavia può capitare un'omessa cancellazione della società dal registro delle imprese entro tempi ragionevoli.

A favore della possibilità che soggetti diversi dai liquidatori chiedano la cancellazione della società dal registro delle imprese milita il fatto che il legislatore preve-

de casi di cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese. Il riferimento è all'art. 2490, comma 6, c.c., secondo cui: "qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495". Da questa disposizione si può ricavare un interesse dell'ordinamento alla cancellazione delle società che non sono più attive. Se ne può dunque, mi pare, ricavare la regola che soggetti diversi dai liquidatori sono legittimati, in caso di inerzia di questi ultimi, a chiedere la cancellazione dal registro.

Fra i soggetti che possono agire al posto dei liquidatori vanno menzionati, anzitutto, i soci. Inoltre si deve ritenere che il collegio sindacale, se presente, possa chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese al posto dei liquidatori inerti.

Con riferimento alle modalità d'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese, l'ufficio del registro delle imprese - preso atto della domanda presentata dai liquidatori (ai sensi dell'art. 2189, comma 1, c.c. "le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato") - provvederà a dichiarare la cancellazione della società dal registro.

L'ufficio del registro agisce sulla base delle disposizioni che regolano il suo operato. In particolare "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 2189, comma 2, c.c.).

Il controllo sull'autenticità della sottoscrizione del liquidatore non presenta problemi particolari. Diverso il discorso per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Note:

(4) Ai sensi dell'art. 2454 c.c.: "alla società in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti".

(5) L'art. 2331 c.c. si applica anche alla s.r.l., considerato che l'art. 2463, comma 3, c.c. richiama espressamente l'art. 2331 c.c.

(6) In materia di estinzione della società cfr. in particolare C. Caccavale, F. Magliulo, F. Tassinari, *La riforma della società a responsabilità limitata*, II ed., Milano, 2007, 701 ss. V. inoltre E. Civerra, *Presupposti ed effetti della cancellazione di società dal registro delle imprese*, in *Società*, 2005, 766 ss.; P. Di Ciommo, *Cancellazione di società di capitali: novità introdotte dalla riforma del diritto societario*, in *Foro tosc.*, 2008, 213 s.; M. Lubrano di Scorpaniello, *Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società dopo la riforma*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, II, 764 ss.; M. Speranzin, *L'estinzione delle società di capitali in seguito all'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese*, in *Riv. soc.*, 2004, 514 ss.; M. Speranzin, *Recenti sentenze in tema di estinzione di società: osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 285 ss.

(7) C. Pasquariello, *Commento all'art. 2495*, in *Commentario breve al diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2007, 1131.

(8) L'art. 2630, comma 1, c.c. recita: "chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa da 206 euro a 2.065 euro".

Le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese sono essenzialmente le seguenti:

l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.), il quale però - a sua volta - presuppone

il compimento della liquidazione (art. 2492, comma 1, c.c.).

In assenza di queste condizioni, l'ufficio del registro non può procedere all'iscrizione della cancellazione. Se vi si procede egualmente, l'iscrizione è erronea, in quanto avvenuta in assenza dei presupposti di legge.

Se l'iscrizione della cancellazione viene effettuata erroneamente, essa deve essere cancellata: "se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione" (art. 2191 c.c.). Questa cancellazione avviene "d'ufficio" come indica la rubrica dell'art. 2191 c.c. Bisogna però che qualcuno solleciti il giudice del registro. L'iniziativa può partire dal liquidatore oppure dai soci oppure dai creditori sociali.

Quale conseguenza della cancellazione della cancellazione la società viene re-iscritta nel registro delle imprese (e torna a vivere per il tempo necessario a liquidare i beni che non erano stati liquidati). Il problema della errata cancellazione della società dal registro delle imprese assume rilievo particolare nel caso di attività non liquidate (o "sopravvivenze" attive), come andiamo a esaminare nel paragrafo che segue.

2. Il complesso problema delle attività non liquidate

Presupposto per la cancellazione della società dal registro delle imprese, come detto, è il corretto svolgimento - fino al suo termine - del procedimento di liquidazione. La legge dice che la cancellazione della società dal registro delle imprese viene chiesta dai liquidatori una volta "approvato il bilancio finale di liquidazione" (art. 2495, comma 2, c.c.). E il bilancio finale di liquidazione viene redatto una volta "compiuta la liquidazione" (art. 2492, comma 1, c.c.). Se non è avvenuta la liquidazione completa del patrimonio sociale, non ricorrono i presupposti di legge.

Ma cosa succede se non tutto il patrimonio della società è stato liquidato e - ciò nonostante - si procede alla cancellazione della società?

I beni non liquidati costituiscono le c.d. "sopravvivenze" attive, ossia beni che sono "sopravvissuti" alla liquidazione. Essi risultano dal bilancio finale di liquidazione, ma non sono stati venduti e il ricavato non è stato ripartito fra i soci. Questi beni "sopravvissuti" vanno tenuti distinti dalla "sopravvenienze" attive, che sono invece beni (o crediti) che sorgono solo dopo l'avvenuta liquidazione (e che non risultano dal bilancio finale di liquidazione) (9).

Il combinato disposto degli artt. 2495, comma 2 e

2492, comma 1, c.c. (ossia l'esigenza che sia terminata la liquidazione al fine di procedere alla cancellazione della società) consente d'ipotizzare una soluzione al caso di errata cancellazione della società dal registro delle imprese. Se dovessero emergere - dopo la cancellazione della società - delle attività non liquidate ("sopravvivenze"), non si può dire compiuta la liquidazione. Si immagini che la società sia proprietaria di un immobile (tipicamente i capannoni o gli uffici dove veniva svolta l'attività sociale) e che essa venga cancellata dal registro delle imprese prima che tale bene sia venduto (10). La liquidazione non è stata perfettamente chiusa, in quanto vi è un bene che ci si è dimenticati di liquidare. In un caso del genere esistono, forse, i presupposti per riaprire il procedimento di liquidazione. Si tratta della soluzione fatta propria da un decreto del Tribunale di Como del 2007 (11).

La possibile riapertura del procedimento di liquidazione in caso di omessa liquidazione di beni presenta in effetti alcuni benefici pratici.

A seguito della cancellazione della iscrizione della cancellazione, la società - per così dire - "rivive" e viene rappresentata da un unico soggetto (il liquidatore). Non è un caso che, nel citato decreto del Tribunale di Como, la richiesta di riportare in vita la società sia stata presentata dal suo *ex*-liquidatore. Esistente (o ri-esistente) la società, la vendita dei beni residui risulta tendenzialmente più facile rispetto al caso in cui essi debbano considerarsi in comunione fra gli *ex*-soci. Estinta la società, i beni non liquidati non hanno più il vecchio proprietario (la società). Il bene può pertanto considerarsi in comunione fra i soci (quali successori della società), anche se manca un atto traslativo espresso. Considerando il bene non liquidato in comunione fra i soci, questi (in assenza di un rappresentante unico quale era prima il liquidatore) devono decidere congiuntamente sulla sua destinazione e ciò tende a ritardare la liquidazione. I soci possono essere numerosi e in difficoltà a gestire in prima persona i problemi che si pongono una volta estinta la società.

Inoltre l'estinzione della società - che fa seguito alla cancellazione dal registro delle imprese - indebolisce la

Note:

(9) Sulla distinzione fra "sopravvivenze" e "sopravvenienze" cfr. P. D'Alessandro, *Cancellazione della società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione*, in *Società*, 2008, 891 s.; A. Pandolfi, *L'estinzione delle società di capitali e il problema delle sopravvivenze e delle sopravvenienze attive*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 704.

(10) Per i problemi, anche di natura pratica, che si pongono nel caso di una società cancellata proprietaria di un immobile cfr. G. Iaccarino, *op. cit.*, 550 ss.

(11) Trib. Como 18 maggio 2007, decr., in *Giur. comm.*, 2008, II, 700 ss., con nota di A. Pandolfi. La stessa pronuncia è riprodotta (anche se recante una data diversa) in altra rivista: Trib. Como 24 aprile 2007, decr., in *Società*, 2008, 889 ss., con nota di P. D'Alessandro. Probabilmente la diversità di date è dovuta al fatto che in un caso (24 aprile) si fa riferimento alla data di emissione del provvedimento, nell'altro (18 maggio) alla data di deposito.

posizione dei creditori sociali, che si trovano ora a concorrere con i creditori particolari del socio. La riapertura del procedimento di liquidazione garantisce invece che il bene non liquidato venga destinato esclusivamente alla soddisfazione dei creditori sociali.

Sulla base di quanto esposto, in materia di efficacia della cancellazione della società dal registro delle imprese parrebbe dunque possibile distinguere tre casi:

nell'ipotesi di beni conosciuti ma non liquidati ("sopravvenienze"), si deve ritenere che la liquidazione della società non sia avvenuta in modo completo. Manca dunque un presupposto (il compimento della liquidazione) per la cancellazione della società. Sarebbe pertanto legittima la riapertura del procedimento di liquidazione. Questa soluzione offre vantaggi pratici, in quanto consente al liquidatore - soggetto unico - di gestire tutte le pendenze della società;

nel caso invece di sopravvenienze passive, l'estinzione della società rimane ferma (lo dice espressamente l'art. 2495, comma 2, c.c.);

infine esamineremo meglio sotto il terzo caso, quello delle sopravvenienze attive in senso stretto, ossia di crediti che erano del tutto sconosciuti al momento della liquidazione della società.

Contro questa tripartizione (e in particolare contro la possibilità di riaprire la liquidazione in caso di attivo non liquidato) milita però un elemento testuale, e segnatamente quanto stabilito dal già menzionato art. 2490, comma 6, c.c. Questa disposizione fa scattare la cancellazione d'ufficio dalla società dal registro delle imprese qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio. La cancellazione è automatica, pare cioè operare anche se non si è ripartito interamente l'attivo. Il legislatore insomma sembra accettare che una società possa essere cancellata anche quando tutte le posizioni attive che la riguardano non sono state definite. La ragione è quella di assicurare certezza del diritto. Ma se così è nel contesto della cancellazione d'ufficio ex art. 2490, comma 6, c.c., si potrebbe sostenere la tesi che la cancellazione della società opera con effetti costitutivi sempre, anche nel caso della cancellazione volontaria ai sensi dell'art. 2495 c.c. (e nonostante un attivo non totalmente ripartito).

Secondo una diversa opinione, però, l'art. 2490, comma 6, c.c. opererebbe solo quando la società non presenta né attivo né passivo (12). Questa sarebbe la ragione per il mancato deposito del bilancio. Al fine di garantire certezza del diritto, la società viene - ciò nonostante - cancellata e si estingue. Se, tuttavia, successivamente dovesse emergere dell'attivo, ciò giustificerebbe una riapertura del procedimento di liquidazione. In altre parole, secondo questa tesi, sia l'art. 2495, comma 2, c.c. sia l'art. 2490, comma 6, c.c. affermano solo delle presunzioni di avvenuta liquidazione: nel primo caso con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; nel secondo con il decorso di tre anni senza deposito del bilancio. In entrambe le ipotesi le presunzio-

ni cessano di operare quando emerge un attivo, che impone di riaprire la liquidazione.

La necessità di riaprire il procedimento di liquidazione pare tuttavia scontrarsi con il tenore letterale dell'art. 2495, comma 2, c.c., che afferma: "ferma restando l'estinzione della società" (13). Al riguardo sarebbe stato certamente utile se il legislatore avesse dedicato un comma in via esclusiva al fenomeno estintivo. Si sarebbe cioè potuto aggiungere un comma con il seguente (o simile) tenore: "la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina in ogni caso l'estinzione". E poi regolare in un separato comma la posizione dei creditori sociali. In altre parole sarebbe stato opportuno, dal punto di vista della tecnica legislativa, separare l'attuale comma 2 dell'art. 2495 c.c. in due commi, uno dedicato ai soli effetti della cancellazione, l'altro alla posizione dei creditori sociali.

Un discorso a parte va infine fatto per i crediti meramente potenziali. Mi riferisco al fatto che, talvolta, l'attivo ha - al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese - natura solo potenziale. Si pensi alla possibilità che la società vanti (o creda di vantare) un credito nei confronti di un terzo, credito che però - stante l'opposizione del terzo - può essere fatto valere solo in via giudiziale. Non si tratta di questioni d'interesse meramente teorico, ma pratico. Si immagini, ad esempio, che la società Alfa abbia operato come agente monomandatario della società Beta e che abbia diritto all'indennità di fine-rapporto. Alfa, per il resto, non ha ragione di esistere e andrebbe liquidata. Se Beta non riconosce spontaneamente il diritto di Alfa, sarà necessario agire in giudizio.

Nei casi di possibili azioni esperibili dalla società contro terzi in prossimità della liquidazione, ci si trova dinanzi alle seguenti alternative:

aspettare con la liquidazione e avviare il processo civile (cercando di far valere il credito e mantenendo in vita la società per tutto il tempo necessario);

avviare la liquidazione e avviare anche il processo (ponendosi poi la domanda di quale sia il destino del processo se non ancora terminato una volta cancellata la società);

avviare la liquidazione della società senza avviare il processo civile (l'azione in giudizio verrà poi eventualmente esercitata, dopo la liquidazione, dai soci).

Il processo civile può però durare anni. Mantenere in vita una società, a fronte di un credito potenziale e al solo fine di realizzarlo, può risultare sproporzionatamente costoso. Per questo motivo può essere sensato proce-

Note:

(12) A Pandolfi, *op. cit.*, 714.

(13) Secondo V. Salafia, *Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal Registro imprese*, in *Società*, 2008, 929 ss., la cancellazione della società dal registro delle imprese ha sempre effetto estintivo e non è possibile riportare in vita la società nemmeno in presenza di attivo non liquidato od originariamente non individuato.

dere alla liquidazione immediata della società, nonostante il potenziale credito.

3. L'estinzione della società quale conseguenza della cancellazione

L'art. 2495, comma 2, c.c. prevede che "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi". L'art. 2495, comma 2, c.c. sancisce dunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'estinzione della società: l'effetto risultante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese è la sua estinzione. Anche nel caso in cui vi siano creditori sociali insoddisfatti, la società viene meno e gli eventuali rapporti residui dovranno essere regolati direttamente fra i creditori sociali e i soci.

L'estinzione della società comporta il venire meno del suo patrimonio separato, che viene suddiviso fra i soci e diventa di titolarità *pro quota* di ciascuno di essi. Dal punto di vista dei creditori sociali si tratta di un accadimento alquanto pericoloso. Il patrimonio sociale è difatti ripartito in sede di liquidazione ed entra a far parte del patrimonio personale dei soci. Il patrimonio della società si confonde con il patrimonio personale dei soci. Entrambi questi patrimoni (ormai confusi e ridotti a unità) sono esposti alle azioni dei creditori personali dell'*ex-socio*. I creditori sociali rimasti insoddisfatti all'esito della liquidazione che non agiscono prontamente nei confronti dei soci rischiano pertanto di non riuscire a ottenere soddisfazione (14).

La previsione espressa della estinzione della società configura una novità rispetto al periodo precedente la riforma del diritto societario entrata in vigore nel 2004. Prima, difatti, non vi era nel testo della legge l'inciso che afferma l'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Con la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza di legittimità precedente alla riforma, l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità, e non ne determinava l'estinzione, ove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa e, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società.

Il legislatore del 2003 ha ritenuto questa situazione insoddisfacente, soprattutto in considerazione del fatto che non assicurava un buon livello di certezza del diritto, e vi ha posto riparo statuendo l'effetto estintivo della cancellazione. Alla luce del diritto vigente si verifica dunque l'estinzione della società, la quale ha effetti anche processuali, nel senso che non sono più legittime azioni intentate verso la società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. Se un creditore avvia un'azione contro la società cancellata, la domanda deve essere rigettata per mancanza di legittimazione passiva.

In considerazione del tenore letterale dell'art. 2495, comma 2, c.c. si deve ritenere che non sussistano mai i presupposti per riaprire il procedimento di liquidazione nell'ipotesi di passività non soddisfatte. I creditori sociali non possono più prendersela con la società, ma devono vedersela con gli *ex-soci*.

Il problema delle passività ha una certa rilevanza pratica in considerazione del fatto che alcuni creditori tendono a essere piuttosto lenti nel recupero dei loro crediti. Al riguardo, pur nella consapevolezza della sua intrinseca limitatezza, può essere utile operare una distinzione: mentre i creditori "privati" sono generalmente veloci nel realizzare le proprie pretese nei confronti della società, lo stesso non può dirsi dei creditori "pubblici", ossia - in particolare - il fisco e gli enti previdenziali (15). Può dunque ben capitare che, diversi mesi (talvolta anni) dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, terzi avanzino pretese nei confronti della società.

Il tenore letterale della legge è però chiaro e, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, essa è estinta. Non può più essere sostenuta la tesi che eventuali passività comportano la riapertura del procedimento di liquidazione. Come è stato notato in modo divertente: il morto non può resuscitare (16).

L'unica eccezione espressa al principio per cui la cancellazione della iscrizione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione si ha nel caso di declaratoria di fallimento. La legge fallimentare prevede difatti che "gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo" (art. 10, comma 1, l. fall.). Con la previsione della possibilità di fallimento delle società dopo la loro estinzione, i creditori sociali vengono tutelati in misura maggiore. È vero che essi, nell'ipotesi in cui non riescano a recuperare dai soci le somme loro dovute, non possono aggredire immediatamente la società (ormai non più esistente), ma i creditori possono almeno determinarne il fallimento. Con l'apertura del fallimento essi partecipano alla procedura fallimentare e possono cercare di ottenere soddisfazione.

4. La responsabilità dei soci verso i creditori sociali

L'art. 2495, comma 2, c.c., dopo avere escluso la (ormai

Note:

(14) C. Conedera, *La rilevanza dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese alla luce delle modifiche intervenute nell'art. 2495 cod. civ. e l'applicabilità dell'art. 10 legge fallimentare alle società di fatto*, in *Dir. fall.*, 2008, II, 252.

(15) C. Conedera, *op. cit.*, 252; G. Niccolini, *Commento all'art. 2495*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini, A. Stagno d'Alcontres, III vol., Napoli, 2004, 1840.

(16) G. Niccolini, *Commento*, cit., 1840.

non più esistente) società dal novero dei soggetti nei cui confronti i creditori sociali possono rifarsi dopo che è avvenuta la cancellazione della stessa dal registro delle imprese, individua due categorie verso cui essi vantano azione civile per il recupero dei loro crediti: i soci e i liquidatori. Dei liquidatori ci occuperemo più sotto; iniziamo qui a occuparci dei soci.

La legge disciplina espressamente il caso che esistano ancora creditori sociali dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. In questa ipotesi i creditori non possono più agire nei confronti della società, che ormai si è ormai estinta. I creditori sociali devono invece agire nei confronti dei soci.

La *ratio* della disposizione è la tutela dei creditori sociali. Il legislatore vuole evitare che la cancellazione della società dal registro delle imprese diventi uno strumento per eludere il pagamento dei debiti che la società ha nei confronti dei terzi. Avvenuta l'estinzione, manca difatti il soggetto titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio e la domanda dei creditori di essere soddisfatti verrebbe rigettata per mancanza di legittimazione passiva. Per evitare un esito del genere, il legislatore prevede espressamente che qualcuno risponde dei debiti della società: questo qualcuno sono *in primis* i soci.

La disposizione tutela i creditori sociali sia da comportamenti dolosi sia da comportamenti colposi. La prima ipotesi ricorre nel caso in cui alcuni creditori, nel bilancio, sono stati volutamente esclusi dal novero dei creditori. La seconda ipotesi si ha quando i liquidatori hanno ignorato l'esistenza di certi creditori o la sussistenza di certi crediti.

L'art. 2495, comma 2, c.c. si riferisce ai "soci" della società estinta. Sarebbe peraltro più corretto parlare di "ex" - soci, dal momento che - con la cancellazione dal registro delle imprese - viene meno la società (e, con essa, i suoi soci).

La disposizione pone un limite quantitativo alle richieste che i creditori sociali possono avanzare nei confronti dei soci. Difatti i creditori possono pretendere solo le somme rimosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione. L'art. 2495, comma 2, c.c. è comprensibile e va letto unitamente alla disposizione-cardine dell'intero diritto della s.p.a. e della s.r.l.: la limitazione della responsabilità dei soci. "Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio" (art. 2325, comma 1, c.c.); similmente si prevede per la s.r.l. che: "nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio" (art. 2462, comma 1, c.c.). Se i soci rispondono solo con il patrimonio della società *durante societate*, non si capisce per quale ragione essi dovrebbero rispondere in misura maggiore dopo la sua estinzione. Le somme ripartite fra i soci altro non sono che il patrimonio residuo della società, quello in relazione al quale si era limitata la responsabilità verso terzi.

Un altro problema riguarda i conferimenti promessi ma

non integralmente eseguiti *durante societate*. Limitandoci, per comodità espositiva, alla s.p.a., si deve rilevare che in questo tipo societario si prevede che "alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro" (art. 2342, comma 2, c.c.). Può pertanto capitare che la società arrivi alla liquidazione con conferimenti effettuati solo parzialmente dai soci (in ipotesi solo nella misura del 25%). La questione è affrontata espressamente dal legislatore nel contesto della liquidazione, dove si prevede che "se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti" (art. 2491, comma 1, c.c.). Questa disposizione si occupa però della fase di liquidazione. Diverso è il caso in cui si sia già proceduto alla liquidazione e che solo dopo l'estinzione della società emergano crediti di terzi. Per questa ipotesi il tenore letterale dell'art. 2495, comma 2, c.c. parrebbe rendere impossibile ai creditori sociali pretendere che i soci effettuino i conferimenti che avevano promesso (ma non effettuato). La disposizione limita difatti espressamente la responsabilità dei soci alle somme da questi rimosse. Inoltre l'obbligo di effettuare i conferimenti sussiste, in linea di principio, nei confronti della società (e non dei creditori sociali), e la società si è estinta con la cancellazione (17).

I soci rispondono invece anche con gli acconti di liquidazione che dovessero avere percepito durante il procedimento di liquidazione (18). Come è noto, a certe condizioni il legislatore permette il pagamento di acconti di liquidazione ai soci: "i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie" (art. 2491, comma 2, c.c.) (19). Se ne sussistono i presupposti, i liquidatori possono pagare acconti. Se dopo la cancellazione della società emergono crediti di terzi, quanto percepito a titolo di acconto dai soci può essere chiesto in restituzione dai creditori sociali. Questa soluzione è preferibile anche in considerazione del fatto che gli acconti di liquidazione devono risultare dal bilancio finale di liquidazione e, dunque, costituiscono somme rimosse in base a tale bilancio, rientrando così nel dato letterale dell'art. 2495, comma 2, c.c.

Nella prassi il creditore tende ad agire in giudizio nei

Note:

(17) P. D'Alessandro, *op. cit.*, 894.

(18) C. Conedera, *op. cit.*, 257; G. Niccolini, *Commento*, cit., 1843; C. Pasquariello, *op. cit.*, 1132.

(19) Sul punto cfr. anche G. Niccolini, *L'accantonamento delle somme necessarie a pagare i creditori nella liquidazione delle società*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 674 ss.

confronti di tutti gli *ex-soci*, quantomeno nel caso il loro numero non sia particolarmente elevato. Questa opzione offre il vantaggio di avere più patrimoni a disposizione per la soddisfazione del credito. L'avvocato del creditore sociale, dunque, normalmente suggerirà di citare in giudizio tutti gli *ex-soci*. Vi possono tuttavia essere motivi che inducono a citare in giudizio un solo socio, ad esempio per il fatto che questi risulta particolarmente capiente dal punto di vista finanziario; se - al contrario - uno dei soci è finanziariamente debole, si potrà pensare di escluderlo dall'azione in giudizio, per prendersela solo con gli altri. Oppure ragioni di opportunità (a esempio in presenza di rapporti di amicizia) spingono il creditore sociale a evitare l'azione in giudizio nei confronti di certi soci per concentrarsi su altri.

In relazione alla possibilità di citare in giudizio alcuni solo dei soci, vi è da comprendere se - dopo l'estinzione della società - ciascun socio risponda per tutto il credito vantato dal creditore sociale insoddisfatto (ossia solidalmente con gli altri soci) oppure solo per la quota di sua spettanza. Con riferimento a questa problematica è prevalente l'opinione secondo cui ciascun socio risponde per tutto il debito nei confronti dei terzi. Questa interpretazione è quella che soddisfa nel modo migliore l'aspettativa dei terzi a una celere e completa soddisfazione.

L'azione tipica in giudizio sarà dunque indirizzata contro tutti i soci chiedendo a ciascuno di essi di pagare per intero il debito. Il socio che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri soci per le quote di loro spettanza.

5. La responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali

L'art. 2495, comma 2, c.c. prevede un secondo potenziale soggetto passivo dell'azione dei creditori sociali: si tratta dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. La funzione della disposizione è quella di innalzare la tutela dei creditori sociali, aumentando il numero di soggetti chiamati a rispondere.

L'art. 2495, comma 2, c.c. fonda un'ipotesi di responsabilità professionale dei liquidatori. Questi hanno il compito di gestire la liquidazione della società e di garantire il soddisfacimento dei creditori (naturalmente nei limiti delle risorse disponibili). Al riguardo è bene prendere le mosse dalla norma che regola i poteri dei liquidatori (art. 2489, comma 1, c.c.), secondo cui "i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società". Il fine dunque dell'azione dei liquidatori è la liquidazione della società. Nello svolgere la loro attività i liquidatori sono tenuti all'osservanza di una precisa diligenza professionale: "i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori"

(art. 2489, comma 2, c.c.). Laddove tali professionalità e diligenza non fossero osservate, i liquidatori possono essere chiamati a rispondere nei confronti dei creditori sociali.

L'art. 2495, comma 2, c.c. si compone di un elemento oggettivo (mancato pagamento) e di un elemento soggettivo (colpa dei liquidatori).

Con riferimento all'elemento soggettivo, l'art. 2495, comma 2, c.c. menziona il requisito della colpa: occorre che il mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori. Si ha colpa dei liquidatori tutte le volte che un loro comportamento non professionale o non diligente ha determinato il danno subito dai creditori sociali. Il caso tipico è quello in cui la vendita dei beni sociali avviene a prezzi troppo bassi rispetto al prezzo di mercato, con la conseguenza che rimangono poche risorse a disposizione per soddisfare i creditori. Un'altra ipotesi di colpa si può avere quando i liquidatori hanno distribuito incautamente acconti ai soci. Si è visto sopra che, in linea di principio, non sono distribuibili acconti ai soci. La distribuzione è possibile solo laddove dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali (art. 2491, comma 2, c.c.). Il liquidatore che paga incautamente acconti in violazione di questa disposizione si rende responsabile nei confronti dei creditori, in quanto - in sostanza - produce l'effetto di privilegiare i soci a danno dei creditori. La contestazione di avere agito con colpa sarà possibile, in particolare, quando i liquidatori non hanno chiesto garanzie ai soci.

Anche se l'art. 2495, comma 2, c.c. non vi fa espresso riferimento, si deve ritenere che la disposizione comprenda anche l'ipotesi di dolo dei liquidatori.

I liquidatori non risponderanno invece nel caso in cui il mancato pagamento non sia a essi imputabile né a titolo di colpa né a titolo di dolo.

L'azione nei confronti dei soci e quella nei confronti dei liquidatori sono cumulabili. È nell'interesse dei creditori sociali esperire entrambe, se ne ricorrono i presupposti, in quanto - così facendo - aumentano il numero dei patrimoni disponibili per la loro soddisfazione. Ogni azione, peraltro, presenta distinti presupposti e quella nei confronti dei liquidatori può - in particolare - essere avviata solo in caso di loro colpa.

6. Le sopravvenienze attive

Sopra ci si è occupati del caso in cui la cancellazione della società sia stata chiesta in assenza delle condizioni che la legittimano, in particolare quando non è ancora stato liquidato l'intero patrimonio della società (ipotesi delle c.d. "sopravvenienze attive"). Ora accenniamo qui brevemente a un altro problema, che - per quanto affine - non è del tutto coincidente: le c.d. "sopravvenienze attive".

Per sopravvenienze attive ci si riferisce al caso in cui si scoprono, dopo la cancellazione della società, crediti

che prima erano stati ignorati. Si tratta di crediti che non risultavano dal bilancio finale di liquidazione. Può cioè avvenire che la società venga cancellata dal registro delle imprese e, successivamente, si scopra che essa era titolare di crediti nei confronti di terzi.

Il legislatore italiano nulla dice in merito alle sopravvenienze attive. Dal momento che la società è estinta, si tratta di capire quali sia il destino di tali crediti. Può anzitutto affermarsi che la cancellazione della società dal registro delle imprese estingue sì la società, ma non fa venire meno i crediti della società. Il fatto che scompaia il soggetto titolare del credito (la società) non estingue il credito. Vi è mutazione "soggettiva" del rapporto (dalla società ai soci), ma non vi è mutazione "oggettiva" dello stesso. È ragionevole affermare che i crediti di cui è titolare la società si trasferiscano, con la sua cancellazione ed estinzione, in capo ai soci.

7. I profili processuali e la notifica presso la sede della società

L'estinzione della società può avere delicati risvolti di natura processuale.

La capacità processuale attiva della società viene meno con la sua cancellazione dal registro delle imprese ed essa non può più intentare processi. Il liquidatore (ormai *ex-liquidatore*) non può più agire in giudizio per la società.

Con riferimento alla capacità processuale passiva si rinviene nella legge la disposizione secondo cui "la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società" (art. 2495, comma 2, frase 2, c.c.). Questa disposizione non concerne direttamente la capacità processuale, ma va letta unitamente al comma 2, frase 1, che attribuisce ai creditori sociali il diritto di far valere i loro crediti anche dopo l'estinzione della società. I creditori dovranno indirizzarsi ai soci (e non più alla società).

La disposizione speciale sulla notifica serve a favorire i creditori sociali, i quali - una volta estintasi la società e vantando un credito nei confronti dei soci - potrebbero essere in difficoltà nell'individuare i soci e, soprattutto, la loro residenza, dimora o domicilio. Inoltre vi può essere un numero elevato di soci e ciò potrebbe rendere complicata l'azione in giudizio nei confronti di tante persone. Per semplificare la posizione dei creditori sociali il legislatore prevede la possibilità di notificare presso l'ultima sede della società.

La disposizione non brilla però per coerenza, atteso che il comma 2, frase 1, dell'art. 2495 c.c. dichiara che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società e ciò imporrebbe - a voler essere conseguenti - che non si facesse più luogo a notificazione presso la *ex-sede* della società.

A ciò si aggiunga che la sede della società potrebbe ormai essere dismessa.

È dubbio inoltre che la notificazione presso la *ex-sede* della società valga a informare realmente gli *ex-soci*.

Alcuni soci potrebbero essere stati poco attivi *durante* *societate* e sapere a mala pena dove si trova la sede della società. Si pone pertanto il problema di chi debba essere il consegnatario dell'atto (amministratori e liquidatori della società non ce ne sono più) e di come questi faccia ad avvertire i soci dell'avvenuta notificazione.

Al fine di facilitare i soci, la soluzione più pratica sarebbe stata quella di prevedere la notificazione in via collettiva e impersonale presso l'ultimo liquidatore della società. Questi, senza riaprire il procedimento di liquidazione, avrebbe poi potuto contattare i soci della società.

L'art. 2495, comma 2, frase 2, c.c. impone di distinguere in relazione al momento in cui avviene la notificazione. Per il periodo di un anno può avvenire presso l'ultima sede della società. Decorso tale periodo pare invece che ci si debba necessariamente rivolgere agli *ex-soci*.

Comunque anche nel primo periodo di un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese la notificazione presso l'ultima sede della società risulta facoltativa ("può"). I creditori sociali possono dunque procedere a notificare secondo le disposizioni generali. Ad esempio è consentita la notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.) oppure presso la residenza, dimora o domicilio dei singoli soci (art. 139 c.p.c.). Entrambe queste modalità di notificazione si presentano peraltro tendenzialmente più problematiche rispetto alla notificazione presso la sede della società, in quanto si deve individuare e raggiungere ciascun socio.

L'art. 2495, comma 2, frase 2, c.c. è simile, ma non identico, all'art. 303 c.p.c. Questa disposizione generale sul processo civile disciplina la notifica in caso di morte, notificazione che "può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto" (art. 303, comma 2, c.p.c.). Nel caso dei creditori sociali, in occasione dell'estinzione della società, questo beneficio non è indicato espressamente dalla legge e la notifica deve pertanto essere fatta ai singoli soci. In altre parole il legislatore identifica e semplifica la "località" della notifica (riducendola a un unico luogo: l'ultima sede della società), ma non identifica (e dunque nemmeno semplifica) i destinatari della notificazione, che rimangono tutti i soci. Il numero dei soci di una certa società dipende ovviamente dalle particolarità del singolo caso, ma talvolta ci si trova di fronte a una compagine sociale numerosa, circostanza che rende più complessa la gestione del recupero dei crediti vantati dai terzi. A un unico debitore (la società) se ne sostituisce una molteplicità (tutti gli *ex-soci* della società). La diversità di trattamento trova però la sua giustificazione nella diversità di situazioni: nel caso dell'art. 303 c.p.c. si tratta di continuare un processo già iniziato, mentre nell'ipotesi dell'art. 2495 c.c. d'iniziare un nuovo processo (20). Per questa seconda fattispecie il legislatore preferisce che la notificazione venga fatta

Nota:

(20) G. Niccolini, *Commento*, cit., 1847.

non collettivamente e impersonalmente, ma ai singoli soci. Nel caso degli eredi è probabile che essi fossero a conoscenza dell'azione civile, nell'ipotesi invece dei soci che vengono chiamati in giudizio al posto della società estinta essi sono all'oscuro di un'azione che viene intentata direttamente nei loro confronti.

Problemi si pongono poi nel caso di giudizi pendenti. Potrebbe cioè succedere che la società abbia in corso un processo civile e, nelle more dello stesso, la società venga liquidata (e cancellata dal registro delle imprese).

Con l'estinzione della società il processo deve essere proseguito da qualcun altro (al posto della società). In questo senso si è espressa, ad esempio, la Corte di appello di Milano, affermando che la società che si cancella in corso di giudizio si estingue con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione, crediti di pertinenza della società (21).

Si verifica una successione dei soci nella posizione della società. Si può fare applicazione dell'art. 110 c.p.c. (successione a titolo universale), secondo cui "quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto". L'estinzione della società configura una "altra causa" e può essere equiparata a una successione

a titolo universale (alla società subentrano i soci). In alternativa si può pensare che i soci rappresentino dei successori a titolo particolare della società, con applicazione dell'art. 111, comma 2, c.p.c.: "se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto" (22).

La successione nel processo deve poi essere formalizzata secondo le regole previste dal codice di procedura civile. Dal punto di vista delle modalità con cui si realizza la successione nel processo si possono ritenere applicabili gli artt. 299 ss. c.p.c. in tema di interruzione del processo per morte o perdita della capacità (l'art. 299 c.p.c. si occupa di quando questi eventi si verificano prima della costituzione in giudizio, mentre l'art. 300 c.p.c. di quando si verificano dopo la costituzione).

Note:

(21) App. Milano 20 novembre 2007, in *Giur. mer.*, 2007, 1042 s., con nota redazionale.

(22) Contro questa interpretazione bisogna peraltro segnalare una recente sentenza della Corte di appello di Napoli 28 maggio 2008, la quale ha affermato che si deve escludere che, una volta estinta la società, i soci siano legittimati a stare in giudizio quali successori a titolo universale o particolare.

LIBRI

Collana: **Quaderni del Notariato**

Commento alla riforma delle procedure fallimentari

Gruppo di studio sulla Riforma del diritto fallimentare del CNN



Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con il quale è stata attuata la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Con l'emanazione del "decreto correttivo" si è nuovamente intervenuti sulla disciplina delle procedure fallimentari, già ridisegnata nel 2006, con la finalità di attenuare alcune delle criticità operative della "riforma" evidenziate da dottrina e giurisprudenza già nelle prime fasi di applicazione della stessa.

Il volume propone una **ricostruzione sistematica** degli istituti fallimentari, concen-

trando naturalmente l'attenzione sulle **questioni e sui temi di più stretto ed immediato interesse per la categoria notarile.**

*Ipsoa 2008, pagg. 304, € 30,00
Cod. 93265*

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**